



# COMUNE DI SCARMAGNO

Provincia di Torino

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21

Del 16/07/2015

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - MODIFICHE AL REGOLAMENTO E ALLA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 16/04/2015 A SEGUITO DI RILIEVO.**

Nell'anno **duemilaquindici** il giorno **sedici** del mese di **Luglio** alle ore **diciotto** e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **STRAORDINARIA** ed in seduta di **PRIMA** convocazione il Consiglio Comunale .

Sono presenti i Signori

COGNOME e NOME	PRESENTE
BOT SARTOR PIER LUIGI	SI
BESOLO VENERIA ELIO	SI
FRANCESCONI SANDRO	NO
BORTOLON SILVIA	SI
ZACCHIA GIUSEPPE	SI
PUPPATO PAOLO	NO
GRASSINO ADRIANO	SI
Totale Presenti:	5
Totale Assenti:	2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor **DI MONTE DR. PIETRANTONIO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **BOT SARTOR PIER LUIGI** nella sua qualità di **PRESIDENTE** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - MODIFICHE AL REGOLAMENTO E ALLA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 16/04/2015 A SEGUITO DI RILIEVO.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione del Sindaco;

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 12 del 22/07/2014 di approvazione del Regolamento comunale per la disciplina della IUC “Imposta Unica Comunale”, ed in particolare l’art. 13 del Capitolo 2 riguardante il Regolamento per la componente IMU, che stabilisce l’assimilazione alla abitazione principale di alcune categorie di fabbricati, tra cui “l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata”;

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 3 del 16/04/2015 ad oggetto: “Imposta Municipale Propria (IMU) – Determinazione aliquote e detrazioni per l’anno 2015” con la quale, oltre a stabilire le aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2015, si dava atto della volontà dell’Amministrazione di equiparare alcune tipologie di fabbricati alla abitazione principale, e precisamente:

- a) L’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto concessa in uso gratuito ai familiari, parenti in linea retta entro il *primo grado*, a condizione che il familiare vi abbia stabilito la propria residenza e vi dimori abitualmente e ciò sia comprovato da residenza anagrafica, limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto *non eccedente il valore di euro 500*. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad *una sola* unità immobiliare;
- b) L’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- c) L’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata;

DATO ATTO che, sia il Regolamento che la deliberazione suddetti, sono stati trasmessi al Ministero dell’Economia e delle Finanze per la relativa pubblicazione sul sito internet, così come stabilito dall’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale – Ufficio XIV, prot. n. 12631 del 5/05/2015, ad oggetto: Imposta municipale propria IMU. Deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 16 aprile 2015. Determinazione delle aliquote e detrazioni per l’anno 2015”, con cui, in riferimento alla deliberazione in oggetto, relativamente alla equiparazione all’abitazione principale dell’unità immobiliare “posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata”, evidenzia che:

“... a seguito delle modifiche recate all’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011, convertito dalla Legge n. 214 del 2011, ad opera dell’art. 9-bis del D.L. n. 47 del 2014, convertito dalla legge n. 80 del 2014, non è più prevista la facoltà per il Comune di assimilare all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato. Detta assimilazione, invece, a decorrere dall’anno 2015, è stabilita direttamente dal comma 2, nono periodo, del citato art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, ma limitatamente all’ipotesi in cui si tratti di “*una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di*

*residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". ..."*

RICHIAMATO l'art. 13, comma 2, del Decreto Legge n. 201 del 6/12/2011, convertito dalla Legge n. 214 del 2011, ad opera dell'art. 9-bis del Decreto Legge n. 47 del 28/03/2014, convertito dalla Legge n. 80 del 2014, che stabilisce:

“A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso”;

ALLA luce di quanto sopra esposto, si ritiene di dover modificare sia il Regolamento approvato con la deliberazione C.C. n. 12/2014 sia quanto stabilito con la deliberazione C.C. n. 3/2015, relativamente alla equiparazione alla abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

TUTTO ciò premesso;

CON la seguente votazione espressa per alzata di mano:

- Presenti n. 5
- Votanti n. 4
- Astenuti n. 1 (Grassino)
- Voti favorevoli n. 4

## D E L I B E R A

1) A SEGUITO del rilievo da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale – Ufficio XIV, trasmesso con nota prot. n. 12631 del 5/05/2015, relativo alle modifiche recate all'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011, convertito dalla Legge n. 214 del 2011, ad opera dell'art. 9-bis del D.L. n. 47 del 2014, convertito dalla legge n. 80 del 2014, vengono modificati i seguenti atti:

*Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con delibera C.C. n. 12 del 22/07/2014*

### C A P I T O L O 2

Regolamento componente “IMU” (*Imposta Municipale Propria*)

#### A r t. 13

#### A S S I M I L A Z I O N I A L L ' A B I T A Z I O N E P R I N C I P A L E

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e delle detrazioni previste per tale tipologia di immobili:

- a) L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto concessa in uso gratuito ai familiari, parenti in linea retta entro il *primo grado*, a condizione che il familiare vi abbia stabilito la propria residenza e vi dimori abitualmente e ciò sia comprovato da residenza anagrafica. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad *una sola* unità immobiliare.

- b) L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- c) L'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso”;

Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.

\* \* \* § \* \* \*

Deliberazione Consiglio Comunale n. 3 del 16/04/2015 ad oggetto: “Imposta Municipale Propria (IMU) – Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2015”

### **DELIBERA**

1) ...

2) ...

3) DI ASSIMILARE alla abitazione principale, con conseguente esclusione dall'imposta o applicazione dell'aliquota ridotta e delle detrazioni previste per tale tipologia di immobili:

- a) L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto concessa in uso gratuito ai familiari, parenti in linea retta entro il *primo grado*, a condizione che il familiare vi abbia stabilito la propria residenza e vi dimori abitualmente e ciò sia comprovato da residenza anagrafica, limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto *non eccedente il valore di euro 500*. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad *una sola* unità immobiliare;
- b) L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- c) L'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso”;

Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze;

...

2) DI DEMANDARE al responsabile del Servizio Tributi l'applicazione del presente provvedimento;

3) DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze mediante l'inserimento telematico nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

4) DI DICHIARARE, con la seguente separata votazione

- Presenti n. 5
- Votanti n. 4
- Astenuti n. 1 (Grassino)
- Voti favorevoli n. 4

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del TUEL approvato con D.lgs 267/2000.

\* \* \*

In esecuzione dell'art. 49 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 comma 1 lettera b) del D.L. n. 174/2012, vengono di seguito trascritti i pareri riportati sulla proposta di deliberazione:

- Parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, c. 1, T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/00 e ss.mm. e ii.

**SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

Il Responsabile del Servizio  
f.to FOGHINO Giovanni

Approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE  
BOT SARTOR PIER LUIGI**

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
DI MONTE DR. PIETRANTONIO**

---

***ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE***

Copia della presente viene pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale 20/07/2015

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Foghino Giovanni

---

***DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 30/07/2015***

<X> perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art.134, c.3, del T.U. n.267/2000).

<X> dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4, del T.U. n.267/2000)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Di Monte Dr. Pietrantonio